

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 52 C.P.A. INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE AVVISO IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 6634/2022 DEPOSITATA IL 26 OTTOBRE 2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, NEL GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE CON R.G. N. 11467/2022**

**\*\*\* \*\***

Il sottoscritto Avv. Marco Sgroi (cod. fisc. SGRMRC63C22G535J; pec sgroi.marco@ordineavvocaticp.it; n. fax 0523/334188), nella qualità di difensore della CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO CRISTO RE SOMMO SACERDOTE, cod. fisc. 04690330487, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via di Gricigliano n. 52, in persona del proprio legale rappresentante Can. Philippe Mora, cod. fisc. MROPLP51T19Z110B, nato a Bordeaux (Francia) il 19.12.1951, residente in Pontassieve (FI), via di Gricigliano n. 52, giusta procura alle liti rilasciata il 28.7.2022

**AVVISA**

**CHE** nell'ambito del procedimento n. 11467/2022 R.G.,  
**promosso** dalla Casa Generalizia dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote  
**contro:** il Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del Ministro *pro tempore*; il Segretariato Generale del Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il Segretariato Generale - Servizio VIII - Attuazione Pnrr e Coordinamento della Programmazione Strategica del Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del legale rappresentante il dirigente *pro tempore*;

**nonché nei confronti** dei controinteressati: Provincia di Lecco, con sede in Lecco, Piazza Stazione n. 4, in persona del legale rappresentante il Presidente *pro tempore*; Musei Reali di Torino, con sede in 10122 Torino (TO), Piazza S. Giovanni n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Ordinanza Collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II *Quater*, n. 6634, in data 25.10.2022, pubblicata in data 26.10.2022, è stato autorizzato ad integrare il contraddittorio «nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area CentroNord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.): - la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; - l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio»; stabilendo altresì «che la pubblicazione in questione va effettuata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, con ulteriore termine perentorio di 5 (cinque) giorni per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente».

Ne consegue che codesto Ministero è tenuto a pubblicare il presente avviso con tutti gli allegati entro e non oltre il giorno 5.11.2022, potendosi in caso contrario ravvisare gli estremi della violazione di ordine legalmente dato.

Nel presente Avviso si precisano tutti gli elementi indicati nella citata ordinanza.

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:**

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *Quater*;

**2. Numero di registro generale del procedimento:**

il procedimento ha il numero di R.G. 11467/2022, con udienza pubblica fissata il prossimo 31 gennaio 2023;

**3. Nominativo della parte ricorrente:**

CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO CRISTO RE SOMMO SACERDOTE, cod. fisc. 04690330487, con sede in 50065 Pontassieve (FI), via di Gricigliano n. 52, in persona del proprio legale rappresentante Can. Philippe Mora, cod. fisc. MROPLP51T19Z110B, nato a Bordeaux (Francia) il 19.12.1951, residente in Pontassieve (FI), via di Gricigliano n. 52;

**4. Indicazione delle parti intime:**

- il Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il Segretariato Generale del Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il Segretariato Generale - Servizio VIII - Attuazione PNRR e Coordinamento della Programmazione Strategica del Ministero della Cultura, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, in persona del legale rappresentante il dirigente *pro tempore*;

**5. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

il ricorso è promosso per l'annullamento previa sospensiva dell'atto 1.6.2022, prot. MIC | MIC\_SG\_SERV VIII | 01/06/2022 | 0018778-P, emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Generale - Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica, comunicato in pari data, avente ad oggetto «Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di

intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico», con il quale è stata disposta, o, comunque, comunicata l'esclusione di cui sopra; e di ogni atto ad esso presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi l'ulteriore e diverso atto, allo stato non meglio conosciuto, con cui fosse stata comunque disposta l'esclusione della domanda di cui sopra e per cui è la richiamata comunicazione 1.6.2022, nonché il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 504, in data 21.6.2022, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse, e la graduatoria stessa, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia, e il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 505, in data 21.6.2022, con cui sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia.

#### **6. Indicazione dei Controinteressati:**

il ricorso è stato notificato ai seguenti controinteressati:

- Provincia di Lecco, con sede in Lecco, Piazza Stazione n. 4, in persona del legale rappresentante il Presidente *pro tempore*;
- Musei Reali di Torino, con sede in 10122 Torino (TO), Piazza S. Giovanni n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Come disposto dall'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. II *Quater*, n. 6634/2022, depositata il 26.10.2022, il ricorso va notificato a tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area CentroNord, ad eccezione di quelli già evocati in giudizio, e, così a:

Tenuta Valsanzibio S.R.L.; Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus  
Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus; Foresteria di Villa Valmarana ai Nani S.R.L.; Centro di Ateneo Orto Botanico Università degli Studi di Padova; Ente Villa Carlotta; Ruiz Berdejo Muchetti Jose Antonio; Fondazione Cosso; Vittorio Dalle Ore; Fondazione De Claricini Dornpacher; Fondazione La Rotonda Srl; Borgo Storico Seghetti Panichi Srl; Università di Parma; Del Gallo di Roccagiovine Michele; Alberto Passi; Amalasunta di Giuliano Gori e Sas; Regione Toscana; L'Arco Di Giano Cooperativa Sociale; Associazione Villa del Grumello; Villa e Giardino Garzoni S.R.L.; Palladium di Christian Malinverni & C. S.A.S.; Comune di Santa Margherita Ligure; Fondazione Nazionale Carlo Collodi; Livi Vittorio; Giovanni Da Schio; Comune di Moncalieri; Comune di Treia; Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini; Direzione Regionale Musei Piemonte; Claudia Ruspoli; Cemadis S.R.L.; Comune di Santorso; Orto Botanico Corsini Monte Argentario Aps; Angelica Sella; Fondazione Casa Lajolo; Trust Villa Corsi Salviati; Tenuta di Fassia S.S.; Comune di Fubine Monferrato; Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano; Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Pavia; Direzione Regionale Musei Umbria; Fondazione Magnani – Rocca; Fondazione Ordine Mauriziano; Francesco Da Barberino S.R.L.; Villa Gamberaia di Luigi e Camilla Zalum; Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus; Giacomo Corazza Martini; Giardino Pfanner Srl; Comune di Rovereto; Città Nizza Monferrato; Comune di Marene; Villarconati S.R.L.; Comune di Fermo; Direzione Regionale Musei della Toscana; Agostino Rizzardi; Fondazione Torrecchia Vecchia Onlus; I Tre Martelli Srl; Aimone Roero di Monticello; Giardino Giusti S.R.L.; Mariella

Bolognesi Scalabrin; La Chiusa Scarl; Associazione Villa Buri Onlus; Comune di Bruino; Comune di Chiavari; Comune di Quarrata; Comune di Vimercate; Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; Comune di Roma Capitale; Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este; Università degli Studi di Genova Giardini Botanici Hanbury – Compendio; Comune di Sassuolo; Università degli Studi di Firenze; Sophie Khevenhuller Metsch; Complesso Monumentale di Villa Pianciani; Comune di Lavis; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Comune Borgo San Lorenzo; Comune di Mogliano Veneto; Città di Ciriè; Provincia di Pesaro e Urbino; Direzione Regionale Musei Lazio; Provincia di Mantova; Togni Giacomo; Comune di Bologna; Comune di Allerrona; Raimondo Meli Lupi di Soragna; Marchese di Camugliano S.R.L.; Comune di Arco; Baia di Bartolacci Rosanna e C. Società Agricola Semplice; Fabio De Paolis; Francesco Mori Ubaldini degli Alberti della Marmora; Fondazione l'Università La Bottega Dei Mestieri; Comune di Quattro Castella; Giancarlo Borromeo; Diocesi di Prato; Fortezza Village Livorno Srls; Società Cooperativa "Il Parco" a R.L.; Doria Lamba Leone; Castello del Buonconsiglio. Monumenti e Collezioni Provinciali; Castello di San Giorgio Srl; Adriana Salvatici; Comune di Fucecchio; Carlotta Rita Maria Caterina Cernigliaro; Comune di Saluzzo;

tutti, occorrendo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché ad eventuali ulteriori soggetti che dovessero essere stati inseriti nella graduatoria degli ammessi a finanziamento per la macro-area CentroNord successivamente alla pubblicazione del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG | 21/06/2022 | DECRETO 504, in data 21.6.2022, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse.

## **7. Sintesi dei motivi di impugnazione:**

Con il ricorso viene chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti meglio indicati al superiore punto 5, sulla base dei seguenti presupposti e per i motivi di seguito specificati:

### **FATTO**

Il ricorso concerne l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

L'Avviso, sul presupposto che *«l'Italia possiede un patrimonio vastissimo di ville, parchi e giardini storici di rilevante interesse culturale» e che «parte di questo importante patrimonio necessita di interventi urgenti per arrestarne il degrado e impedirne la perdita», è «finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge 1089/1939; D.Lgs. 490/1999)», ed ammette a finanziamento «interventi (...) altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale» (cfr. artt. 1 e 4).*

Possono presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (cfr. art. 3); le domande devono (*rectius*: dovevano) essere presentate *«utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it) a partire dal giorno*

30.12.2021», ed «essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022».

Gli articoli 9 e 10 dell'Avviso precisano poi le modalità di svolgimento dell'esame istruttorio delle domande.

In particolare, l'art. 9 ne disciplina il controllo formale, e stabilisce che «1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 8 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero della Cultura, con il supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita avuto riguardo della relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, nonché della presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente Avviso. 2. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 8 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile di cui al precedente articolo 6, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al Soggetto Proponente».

L'art. 10 disciplina poi l'esame nel merito delle domande che abbiano superato il controllo formale di cui sopra, e prescrive che «1. Le proposte ammesse all'esito della verifica di cui al precedente articolo 9 saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita dal Ministero della Cultura. La Commissione sarà supportata dalla Segreteria tecnica indicata all'articolo 9. 2. La valutazione avrà a oggetto la proposta trasmessa dai singoli proponenti; è fatta salva la possibilità per la Commissione, ricorrendone la necessità ai fini valutativi, di richiedere chiarimenti sulla proposta presentata, che dovranno essere forniti entro 5 giorni dalla richiesta. 3. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile».



Tale ultima fase valutativa si è velocemente compiuta, e in data 21.6.2022, con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 504, è stata approvata la graduatoria delle domande e dei soggetti ammessi; lo stesso giorno, è stato emanato il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 505, con cui sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. Fra le domande ammesse sono ricomprese, ai vertici della graduatoria, quella della controinteressata Provincia di Lecco, e, fra le ultime domande finanziate (area Centro-Nord), quella degli ugualmente controinteressati Musei Reali di Torino. I suddetti decreti nn. 504 e 505 si impugnano unitamente all’atto 1.6.2022, prot. MIC|MIC\_SG\_SERV VIII|01/06/2022|0018778-P, in quanto ad esso consequenziali e, così, colpiti da illegittimità derivata.

Ritornando alla posizione della Casa Generalizia dell’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, essa è proprietaria della Villa Martelli, sita in Pontassieve (FI), loc. Gricigliano. Del compendio fanno parte anche un parco e giardino storici, che comprendono una ragnaia risalente al XVIII secolo, avente tutte le caratteristiche storico-artistiche necessarie per conseguire il finanziamento (si veda la Relazione prodotta in allegato alla domanda), e che è tutelata come richiede l’Avviso (cfr. provvedimento di vincolo, allegato alla domanda di finanziamento).

Con verbale 14.3.2022 (anch’esso allegato alla domanda di finanziamento), il Consiglio Direttivo della Casa Generalizia dell’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, chiamato a discutere del «*Giardino storico della Villa Martelli*» e del «*Bando per il restauro dei giardini e parchi storici*», deliberava di delegare l’arch. Alessandro Foggi «*a firmare tutti i documenti necessari in nome di l’Istituto alla presentazione*

*di tale bando, nonché di effettuare tutte le pratiche necessarie per la realizzazione del progetto preliminario».*

L'Arch. Foggi provvedeva in tal senso, e presentava telematicamente – come prescritto – la domanda di finanziamento, da lui stesso sottoscritta digitalmente come pure da lui furono sottoscritti i documenti allegati.

Nulla più sino all'1.6.2022 quando l'Amministrazione emetteva e comunicava all'indirizzo pec dell'Arch. Foggi (segnalato nella domanda) il provvedimento di esclusione presentemente impugnato, che risulta testualmente così motivato: *«si comunica l'esclusione della domanda ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - la domanda di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 10 lett. a), è sottoscritta digitalmente da soggetto; - la relazione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 10, lett. b), non è conforme al format di cui all'Allegato A dell'Avviso diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente»* (sic).

Poiché l'atto in parola, e comunque l'esclusione dell'Ente ricorrente dalla procedura meglio specificata sopra, risultano illegittimi, la Casa Generalizia dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote si è risolta a proporre il ricorso – salvi motivi aggiunti – per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria e di motivazione, e per perplessità della motivazione.*

Come si è meglio precisato nelle premesse in fatto, l'esclusione per cui è ricorso risulta così motivata (testualmente): «- *la domanda di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 10 lett. a), è sottoscritta digitalmente da soggetto; - la relazione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 10, lett. b), non è conforme al format di cui all'Allegato A dell'Avviso diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente*».

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione, sono, dunque, di interpretazione difficile, per non dire impossibile.

Ed infatti: non si vede perché la domanda per cui è causa vada esclusa per essere «*sottoscritta digitalmente da soggetto*»; alla stessa stregua, con riguardo alla relazione dell'intervento, non si può comprendere inequivocabilmente e con la sicura certezza di aver colto nel segno, in che cosa consista la non conformità «*al format di cui all'Allegato A dell'Avviso diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente*».

Anche ammettendo - vedasi *infra* - che, in esito ad una pur incerta attività ermeneutica, ed alla stessa, ugualmente incerta, ricostruzione grafica di ciò che forse può aver inteso l'Amministrazione, si riesca ad ipotizzare quali siano i vizi formali ritenuti dal Ministero, resta comunque il fatto che una motivazione formulata nei termini di cui sopra non può in alcun modo soddisfare i requisiti di legge, non foss'altro proprio perché impone al lettore una strutturalmente incerta attività interpretativa che contrasta con ogni principio di trasparenza, efficienza ed efficacia amministrative.

Ed infatti, anche immaginando (come si farà *infra*, sub 2) che l'inciso “diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente”, che leggiamo nel corpo del secondo motivo di esclusione, avrebbe dovuto, in realtà, completare il primo motivo (dunque che esso inciso si trovi, graficamente, “al posto sbagliato”), e che, in tale ipotesi ricostruttiva, esso primo motivo sarebbe dovuto risultare “la domanda di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 10 lett. a), è sottoscritta digitalmente da soggetto diverso da quello

indicato come legale rappresentante del soggetto proponente”, il secondo motivo di esclusione risulterebbe monco ed ulteriormente incomprensibile, poiché mancherebbe qualunque precisazione delle ragioni per cui la relazione dell’intervento di cui all’art. 3, comma 10, lett. b), non sarebbe conforme al format di cui all’Allegato A dell’Avviso – tanto più che anche una rapida disamina della Relazione conferma che essa è senz’altro conforme alle indicazioni di cui al predetto All. A.

Peraltro, anche il sopradescritto gioco di taglia-copia-incolla, per cui abbiamo ipotizzato di “spostare” un inciso (“diverso da quello indicato come legale rappresentante del soggetto proponente”) dal secondo al primo motivo di esclusione, è pur esso incerto e non univoco, giacché anche la relazione presenta la stessa sottoscrizione della domanda di finanziamento (la sottoscrizione dell’arch. Foggi), sicché non si può escludere che la “diversità” ritenuta dall’Amministrazione con riguardo al soggetto sottoscrittore attenga proprio alla relazione: nel qual caso, però, non sapremmo in che cosa consista il vizio che il primo motivo riferisce alla domanda.

Anzi, non siamo nemmeno in grado di stabilire con certezza se l’Amministrazione abbia voluto effettivamente invocare due distinti vizi (uno attinente alla domanda, l’altro alla relazione), ovvero se l’uno o l’altro avrebbe dovuto essere cassato dalla motivazione del provvedimento impugnato, ma vi sia in qualche modo sopravvissuto in conseguenza del maldestro taglia-copia-incolla che si è già menzionato.

Insomma: comunque lo si rigiri, il provvedimento impugnato è motivato in termini così ambigui, non conclusivi e non interpretabili con certezza, da risultarne inesorabilmente illegittimo.

Se poi consideriamo che ad atti quali quello impugnato – che, ai fini dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, la giurisprudenza ricomprende nella categoria degli atti di procedure concorsuali – tale norma non è stata applicata, ed è mancato

il preavviso di diniego, si deve considerare che la stessa mancanza di contraddittorio con parte oggi ricorrente ha impedito ogni utile chiarificazione della questione: aggravando, così, il portato e gli effetti dell'illegittimità qui denunciata.

Il provvedimento impugnato merita, dunque, integrale annullamento.

2) *Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Violazione di legge ed eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, e per perplessità della motivazione.*

Come si è anticipato, la motivazione del provvedimento impugnato è difficilmente decifrabile – e, così, già di per sé illegittima.

È solo in esito ad uno sforzo interpretativo – ma, soprattutto, di immaginazione – che può ipotizzarsi (ma con tutti i ribaditi *caveat* emergenti dalle considerazioni già svolte sub 1) che i vizi formali da cui l'Amministrazione fa discendere l'esclusione della domanda di finanziamento *de qua*, siano costituiti dal fatto che la sottoscrizione digitale degli atti con cui è stato richiesto il finanziamento appartenga all'Arch. Foggi, e non già al legale rappresentante della Casa Generalizia, il Can. Philippe Mora.

Tale (immaginato) vizio sembrerebbe ascritto principalmente alla domanda di finanziamento; tuttavia, potrebbe riferirsi anche (alternativamente o simultaneamente) alla relazione che la accompagna, giacché l'art. 3, comma 10, lett. b)

dell'Avviso prevede che essa relazione sia sottoscritta digitalmente (in proposito, si deve ricordare e ribadire che la relazione è sicuramente corrispondente al format di cui all'All. A dell'Avviso).

Ebbene: se – sottolineiamo: se – il problema (vuoi della domanda, vuoi della relazione, vuoi di entrambe) consiste nella sottoscrizione da parte dell'Arch. Foggi, che le vizierebbe formalmente, è agevole dimostrare che tale vizio non sussiste.

Si è già precisato, infatti, che il Consiglio Direttivo della Casa Generalizia, nella seduta del 14.3.2022, ha espressamente delegato l'Arch. Foggi a sottoscrivere tutti gli atti relativi alla domanda di finanziamento per cui è causa; e che tale verbale è stato debitamente allegato ad essa domanda, unitamente al documento di identità (passaporto) del Can. Mora.

È poi noto che, in materia di sottoscrizione di istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione, si applica, come normativa generale, il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: esso D.P.R., dunque, integra anche le disposizioni dettate dall'Avviso per la presentazione della domanda di cui ci stiamo occupando, nonché, più ampiamente, degli atti ad essa correlati (ved. D.P.R. n. 445/2000, art. 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 30-bis D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020). È infatti pacifico sia che il D.P.R. riguardi anche la trasmissione di atti alla Pubblica Amministrazione (e, dunque, anche la firma dei documenti che vadano allegati, previa sottoscrizione, ad un'istanza); sia che quando esso D.P.R. menziona la sottoscrizione di atti, si riferisca anche alla sottoscrizione digitale, e che, dunque, le norme del capo III (Semplificazione della documentazione amministrativa) concernano anche tale tipo di sottoscrizione.

Ora, l'art. 38 del D.P.R., come modificato dall'art. 47, c. 2, lett. a), D. L. n. 30.12.2010, n. 235, stabilisce (comma 2) che *«le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per*

*l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», e, al comma 3-bis, che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo»: cioè, appunto, «secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Il che significa che le “deleghe di firma” di cui si tratta sono valide se «sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità»: (art. 65 D. L.vo n. 82/2005, comma 1, lett. c. Anche questa disposizione è stata modificata dapprima dal richiamato art. 47 del D. L.vo n. 235/2010, e poi dagli artt. 51 e 66 del D. L.vo n. 179/2016).*

Nel nostro caso la ripetutamente evocata delega all'arch. Alessandro Foggi «*a firmare tutti i documenti necessari in nome di l'Istituto alla presentazione di tale bando*» è stata formulata nel verbale 14.3.2022. Come si è detto, tale verbale, debitamente sottoscritto dal Can. Philippe Mora, è stato unito agli atti del procedimento insieme al documento di identità (passaporto) dello stesso Can. Mora: sicché la delega che esso contiene possiede tutti i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 38 D.P.R. 445/2000 e 65 D. L.vo n. 82/2005 per la sua piena validità. Essa – sempre in base al ridetto art. 38 D.P.R. 445/2000 – rende pienamente valida, anche e soprattutto sotto il profilo formale, la sottoscrizione della domanda di finanziamento e della relazione da parte dell'Arch. Foggi.

Ciò potrebbe essere sufficiente; ma è bene soggiungere – ad ulteriore conferma della fondatezza del presente motivo di ricorso – che, secondo la Giurisprudenza (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, II, 2.2.2016, n. 177) nella valutazione di vizi formali come quello che l'Amministrazione ha ritenuto di contestare, la

visione formalista va sempre temperata con l'approccio sostanzialista: sicché, se è indiscutibilmente vero che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore - in quanto conferisce legale autenticità alla sua sottoscrizione comprovando l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione al suo autore (e nel nostro caso la "delega di firma" - cioè il verbale 14.3.2022 - soddisfa pienamente tale onere), è altresì vero che tale prescrizione di carattere formale - come ogni altro onere formale - deve essere applicata verificando se, nel contesto dei singoli casi, lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproorzionato e perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l'altresì rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive.

Ebbene: nel nostro caso viene sicuramente in considerazione l'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure competitive. Non solo: la finalità per cui la legge disciplina e regola la sottoscrizione di atti e documenti è quella di garantire la genuinità del loro contenuto e la effettiva imputabilità degli effetti giuridici dell'atto in capo al soggetto cui esso è intestato. Nel nostro caso, ciò comporta che la domanda di finanziamento sia effettivamente riferibile e imputabile alla Casa Generalizia istante, che essa abbia voluto presentare tale domanda e che possa e voglia assumerne gli oneri e goderne i vantaggi. Su ciò, per tutte le ragioni già illustrate, non può sussistere alcun dubbio: l'imputabilità della domanda di finanziamento alla Casa Generalizia e la sua volontà di presentarla sono inconfutabili.

L'atto impugnato, dunque, si appalesa meritevole di annullamento anche sotto tutti i profili di cui al presente motivo.

#### **SULL' ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus*, si rinvia agli svolti motivi di ricorso.



Circa il *periculum*, è evidente che la perdurante efficacia degli atti impugnati e dell'esclusione che essi hanno disposto, impedendo l'esame nel merito della domanda di finanziamento della ricorrente, la esclude altresì dal potenziale conseguimento del finanziamento, in esito alla dovuta valutazione del progetto presentato. Tale esclusione, peraltro, non si è ancora irrimediabilmente perfezionata, giacché l'erogazione dei finanziamenti avviene per gradi successivi (cfr. art. 13 dell'Avviso), sicché la tempestiva "riammissione" della Casa Generalizia al confronto con le altre concorrenti domande potrebbe effettivamente impedire il consolidarsi di un pregiudizio che, diversamente – cioè in ipotesi di auspicato accoglimento del ricorso quando la liquidazione dei finanziamenti si fosse ormai definitivamente conclusa ed i relativi fondi esauriti (il termine di ultimazione delle opere e di erogazione dei finanziamenti è fissato al 31.12.2024, o, al massimo, al 30.6.2026: cfr. art. 6 dell'Avviso) – risulterebbe concretamente irreparabile.

Inoltre, l'accoglimento "fuori tempo massimo" del ricorso, aprendo la strada all'azione risarcitoria ex art. 30 Cod. Proc. Amm.vo, azione che la Casa Generalizia non può che riservarsi come sin d'ora espressamente si riserva, determinerebbe un pregiudizio patrimoniale significativo per l'Amministrazione (il progetto per cui è ricorso, infatti, vale € 1.922.547,38), quantomeno in termini di ristoro della perdita di chance che l'indebita esclusione della domanda per cui è ricorso dalla valutazione di merito inconfutabilmente ha prodotto e produce; pregiudizio che, dunque, è anche nell'attuale interesse dell'Amministrazione evitare mediante la riammissione in tempo utile della domanda di finanziamento per cui è causa all'esame di merito e al potenziale conseguimento del finanziamento.

## **8. Le domande formulate:**

Parte ricorrente rassegnava e rassegna le seguenti conclusioni, formulando le domande ivi implicate (da intendersi tenendo presente quanto dedotto in merito all'istanza cautelare, come sopra riportata):

«Piaccia all'Ill.mo T.A.R. intestato:

1. sospendere l'efficacia dei provvedimenti e impugnati e di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, per i motivi di ricorso salvo motivi aggiunti, adottando altresì tutte le ulteriori misure cautelari che appariranno di giustizia;

2. annullare i provvedimenti e impugnati e ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, per i motivi di ricorso salvo motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio».

**9. Indicazione del numero e del contenuto dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio:**

Testo integrale dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. II quater n. 6634/2022 in data 25.10.2022, depositata in data 26.10.2022, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio:

**«R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11467 del 2022, proposto da Casa Generalizia dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Provincia di Lecco, Musei Reali di Torino, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto 1.6.2022, prot. MIC|MIC\_SG\_SERV VIII|01/06/2022|0018778-P, emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Generale - Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica, comunicato in pari data, avente ad oggetto «Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico», con il quale è stata disposta, o, comunque, comunicata l'esclusione di cui sopra; e di ogni atto ad esso presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi l'ulteriore e diverso atto, allo stato non meglio conosciuto, con cui fosse stata comunque disposta l'esclusione della domanda di cui sopra e per cui è la richiamata comunicazione 1.6.2022, nonché il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 504, in data 21.6.2022, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse, e la graduatoria stessa, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia, e il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale SG|21/06/2022|DECRETO 505, in data 21.6.2022, con cui sono state

assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, in toto o comunque nella parte in cui non contempla la domanda della Casa Generalizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area CentroNord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimite; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'Amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, con ulteriore termine perentorio di 5 (cinque) giorni per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa per la discussione del merito l'udienza del 31.01.2023;

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO»

**CON L'ULTERIORE AVVERTENZA CHE** l'Avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio

## **AVVISA INFINE**

CHE lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11467/2022) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali".

Si chiede, inoltre, il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Al presente Avviso sono allegati:

1. Ordinanza n. 6634/2022 emessa dal TAR Lazio – Roma Sezione II Quater;
3. Elenco tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area CentroNord.

Con osservanza.

Piacenza/Roma, 2.11.2022

Avv. Marco Sgroi